



COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 23 del 11-07-2023

OGGETTO: CONFERMA DELL'ALiquOTA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023

L'anno duemilaventitrè il giorno undici del mese di Luglio alle ore 15:40 e seguenti, presso l'aula consiliare "Sandro Pertini" sita in Via Laurentina al Km 31,00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione straordinaria in prima convocazione e in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	CREMONINI MAURIZIO	Presente	14	GIOVANNELLI GIOVANNI	Presente
2	GIORDANI FRANCESCO	Presente	15	ANASTASIO ANTONIO	Presente
3	IACOANGELI MAURO	Presente	16	LEONI ELEONORA	Presente
4	NEOCLITI RAFFAELLA	Presente	17	ROSSI GIANCARLO	Assente
5	LUDOVICI EDELVAIS	Assente	18	LUDOVICI CALLIOPE	Presente
6	MONTESI ALBERTO	Assente	19	ERRIU SIMONE	Presente
7	COFANO ANTONIA	Presente	20	CARATELLI SANDRO	Presente
8	SARRECCHIA DAVIDE	Presente	21	VOLANTE CASSANDRA	Assente
9	MONTESI MAURICE	Presente	22	MARI ALESSANDRO	Presente
10	MICOLI EMANUELA	Presente	23	TEDESCO ROBERTA	Assente

11	ORTOLANI VERONICA	Presente	24	VITA LUCA	Presente
12	ROMA RICCARDO	Presente	25	MARTINELLI NIKO	Presente
13	MARCUCCI FRANCO	Assente			

PRESENTI: 19 - ASSENTI: 6

Assume la Presidenza il SIG. FRANCESCO GIORDANI in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Estero, Ferrante, Quartuccio, Ludovici, Orakian, Bardi.

Prezenziano il dirigente dell'Area 2 Economico – Finanziaria, dott.Floridi e la dott.ssa Teodori, Responsabile Servizio Affari Legali.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà la parola all'Assessore Ferrante che relaziona nel merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Visto e richiamato l'art. 42 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 % (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione

dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2."

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 296 del 27/12/2006 (legge Finanziaria 2007), il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 1 commi 142, 143, 144 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" in materia di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 13/04/2022 con la quale si approvava l'aliquota Addizionale comunale sull'imposta sui Redditi delle persone fisiche anno 2022;

Rilevato che rispetto a tale deliberazione non sono intervenuti atti modificativi dell'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF, confermandosi la stessa allo 0,8 % **anche per l'anno 2023**;

Ritenuto necessario, nell'ambito della predisposizione del Bilancio di Previsione 2023 e del Bilancio Pluriennale 2023/2025, al fine di salvaguardare gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché di assicurare l'attuazione dei programmi e dei progetti dell'amministrazione, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura massima dello 0,8 %;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19/12/2022, il quale ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;

Preso atto dell'obbligo di trasmissione al MEF della delibera di approvazione delle aliquote dell'addizionale

comunale all'IRPEF relativa all'anno 2023, che sarà trasmessa al MEF, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **28 ottobre 2023** ai fini della conseguente pubblicazione con efficacia costitutiva nel sito internet www.finanze.gov.it;

Visto l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

Tenuto conto che in caso di mancata pubblicazione entro tale data si applica l' aliquote ed il regolamento vigente nell'anno 2022;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42 sull'attribuzione dei Consigli Comunali;

Dato atto dell'esigenza del bilancio corrente esercizio 2023 di assicurare idonee fonti di finanziamento per mantenere le entrate correnti al fine di assicurare la copertura delle spese a carattere ricorrente e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Area Economico finanziaria, ex art.49 TUEL;

Si procede a votazione palese con il seguente esito:

voti favorevoli:18

Voti contrari: 1 (Leoni)

Astenuti: 0

DELIBERA

di prendere atto di tutto quanto esposto di dare atto a tutto quanto indicato in premessa,

1. Di confermare, per l'anno d'imposta 2023 e per le motivazioni esposte in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura seguente:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ALIQUOTA UNICA: 0,8 punti percentuali (0,8%);

2. Di far rinvio, per quanto concerne la disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 360 del 28/9/98 e s.m.i., concernenti l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

3. Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione per l'anno 2023 e pluriennale 2023/2025;

4. Di pubblicare la presente deliberazione secondo le vigenti disposizioni in materia e di trasmettere la stessa al MEF, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **28 ottobre 2023** ai fini della conseguente pubblicazione con efficacia costitutiva nel sito internet www.finanze.gov.it entro lo stesso 20 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998;

Entra il Consigliere Montesi A., presenti: 20, assenti: 5

Stante l'urgenza, si procede a votazione palese con il seguente esito:

voti favorevoli:19

Voti contrari: 1 (Leoni)

Astenuti: 0

DELIBERA

Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

AREA 2 - AREA 2 - ECONOMICO - FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**.

Ardea 20-04-2023

IL DIRIGENTE
DOTT. PIERLUIGI FLORIDI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000

- :

Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile**.

Ardea, 20-04-2023

IL DIRIGENTE
DOTT. PIERLUIGI FLORIDI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

IL PRESIDENTE
SIG. FRANCESCO GIORDANI

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005